

erfolgter Tilgung bzw. Sicherstellung ihrer Forderungen zu widersetzen. Der Zweck, den bei den Kollektiv- und Kommanditgeellschaften die Vorschrift des Art 40 SchKG verfolgt, wird hier demnach schon durch die Art der Ordnung des Liquidationsverfahrens erreicht, sodass auch vom Standpunkte der praktischen Bedürfnisse keine Veranlassung besteht, die Betreuungsfähigkeit über die Streichung der Gesellschaft hinaus fort-dauern zu lassen. Die Frage, ob und inwieweit überhaupt blosser Zweckmässigkeitserwägungen der von der Vorinstanz angeführten Art gegenüber den oben entwickelten Rechtsgründen, welche dieser Lösung entgegenstehen würden, in Betracht fallen könnten, braucht deshalb nicht geprüft zu werden.

Demnach hat die Schuldbetreibungs- u. Konkurskammer
e r k a n n t :

Der Rekurs wird begründet erklärt und demgemäss der damit angefochtene Zahlungsbefehl des Betreibungsamtes Luzern N° 9652 vom 3. November 1915 aufgehoben.

10. Sentenza 17 febbraio 1916

nella causa **Amministrazione del fallimento Credito Ticinese.**

Una domanda di rinvio o di sospensione dell' incanto equivale a rinuncia alla domanda di realizzazione, che non potrà venir riproposta se non nei termini dell'art. 116 LEF. — Decorrenza di questi termini e susseguente perenzione dell'esecuzione. — Art. 116 e 121 LEF.

A. — Nell'esecuzione n° 2942 promossa dall'amministrazione del fallimento del Credito Ticinese in Locarno contro Giacomo Monico in Dongio, l'ufficio delle esecuzioni di Blenio pignorava il 15 ottobre 1915 « l'eventuale eccedenza sul ricavo « della vendita dei pegni pignorati » nel gruppo n° 37 fino alla concorrenza del capitale,

» interessi e spese ». Il pignoramento in favore del gruppo n° 37 era avvenuto il 22 maggio 1914 ed aveva portato su mobili ed immobili.

Il 20 aprile 1915 tre creditori appartenenti a detto gruppo domandavano la realizzazione dei beni pignorati. In seguito di ciò l'Ufficio fissava per l'otto maggio 1915 il primo incanto, che però andò deserto per mancanza di oblatori. Immediatamente prima del secondo incanto, indetto per il 2 giugno 1915, i creditori istanti ne ottenevano dall'ufficio la sospensione rilasciandogli la seguente dichiarazione : « I sottoscritti creditori del « signor Gia- » como Monico come alle esecuzioni di cui al gruppo n° 37 » autorizzano l'Ufficio delle esecuzioni e fallimenti a sos- » pendere per un mese da oggi l'incanto dei beni sia » mobili che immobili compresi nelle indicate esecuzioni. » La sospensione avviene senza pregiudizio dei diritti di » tutti i singoli creditori partecipanti al gruppo suddetto » n° 37 acquisiti a seguito dei pignoramenti stati ese- » guiti ». Il 3 luglio 1915 l'avvocato Jolli in Semione, agendo in nome di due creditori partecipanti al gruppo n° 37 domandava all'ufficio delle esecuzioni che procedesse a nuovo incanto perchè « l'autorizzazione a sospen- dere l'incanto, limitata ad un mese, era trascorsa », in seguito a che l'Ufficio fissava il nuovo incanto per il 5 settembre 1915 e lo pubblicava nel foglio ufficiale cantonale del 27 luglio 1915.

B. — Con ricorso 3 agosto 1915 l'Amministrazione del fallimento Credito Ticinese, agendo per sé e per la Banca Popolare di Zurigo e la Banca Commerciale di Basilea insorgeva contro questo avviso. Essa domandava che le esecuzioni costituenti il gruppo n° 37 fossero dichiarate perente per decorrenza del termine di cui all'art. 116 LEF, la sospensione d'incanto accordata il 2 giugno 1915 implicando ritiro della domanda di vendita 20 aprile 1915 e non potendo la nuova domanda Jolli del 3 luglio 1915 venir presa in considerazione perchè intanto era trascorso il termine previsto da quel disposto.

Opponevano i creditori del gruppo n° 37 anzitutto la mancanza di veste della ricorrente, asserendo che essa avesse intanto cedute tutte le sue attività, compreso il credito vantato verso Giacomo Monico, alla Banca della Svizzera Americana in Locarno. Nel merito adducevano, non potere l'*autorizzazione* di sospendere l'esecuzione data all'ufficio il 2 giugno 1915 considerarsi come una domanda di sospensione da equipararsi al *ritiro* della domanda di vendita 20 aprile 1915; avere del resto detta domanda e il primo incanto 8 maggio 1915, che la seguì, interrotta o per lo meno sospesa la decorrenza dei termini dell'art. 116 LEF.

C. — Con decisione 27 novembre 1915 l'Autorità cantonale di Vigilanza respinse il ricorso dichiarando che le esecuzioni del gruppo n° 37 non potevano ritenersi decadute poichè la sospensione del 2 giugno 1915 fu espressamente concordata tra gli interessati e limitata ad un mese, senza pregiudizio dei diritti di tutti i creditori partecipanti al gruppo n° 37.

Considerando in diritto:

1. — L'eccezione di mancanza di veste della ricorrente sollevata dalla parte resistente davanti alle istanze cantonali, è infondata. Dall'incanto non risulta che l'Amministrazione del fallimento del Credito Ticinese abbia ceduto il credito, per il cui incasso essa promosse l'esecuzione n° 2942. Il 15 ottobre 1915 fu pignorata in favore della ricorrente l'*eccedenza* del ricavo dei beni staggiti il 22 maggio 1914 ad istanza dei creditori del gruppo 37; donde l'interesse della ricorrente a far pronunciare la perenzione di quelle esecuzioni.

2. — Nel merito si osserva: dottrina e giurisprudenza consentono nell'ammettere che una domanda di rinvio o di sospensione dell'incanto equivale a rinuncia alla domanda di realizzazione e che per procedere alla vendita occorre nuova istanza, la quale non sarà efficace se non sarà introdotta nei termini dell'art. 116 LEF (Archivio 8

n° 37; vedi caso analogo RU 38 I n° 54; ed. sep. 15 n° 28; JAEGER, osserv. 3 e 4 all'art. 121). Nel caso in esame il pignoramento in favore del gruppo 37 avvenne il 22 maggio 1914: il termine per chiedere la realizzazione dei *mobili* staggiti spirava quindi il 22 maggio 1915 (art. 116 LEF). Colla sospensione dell'incanto concessa dai creditori il 2 giugno 1915, la loro domanda di vendita del 20 aprile 1915, da ritenersi ritirata, diventava caduca, e quella da loro proposta il 3 luglio 1915 era improduttiva d'effetto siccome inoltrata fuori dei termini dell'art. 116.

A torto i creditori del gruppo 37 sostengono che coll'atto 2 giugno 1915 essi non intesero *domandare* all'Ufficio la sospensione della vendita sibbene solo di *autorizzarlo* a ciò fare; non poter quindi quella « dichiarazione » venir considerata come ritiro della domanda di vendita del 20 aprile 1915. Questa tesi è insostenibile. Se nella dichiarazione 2 giugno 1915 è solo questione di « autorizzazione » e si evitò di formulare l'istanza come una domanda di sospensione, ciò avvenne per i dubbi che insorsero sulle conseguenze giuridiche dell'atto, il cui scopo però era incontestabilmente quello di ottenere dall'ufficio il rinvio dell'imminente incanto. Quell'« autorizzazione » era dunque, in realtà, una domanda di sospensione: i creditori intendevano far rinviare la vendita di un mese, pur mantenendo la domanda di realizzazione 20 aprile 1915 di modo che, trascorsa la proroga, l'ufficio dovesse procedere alla realizzazione senza nuova domanda. Ma questo è appunto ciò che la legge non consente, una domanda di sospensione essendo, come una proroga di pagamento (RU 38 n° 54), incompatibile con una domanda di vendita. Nè vale il sostenere che i termini di cui all'art. 116 erano stati interrotti o sospesi dalla domanda di realizzazione 20 aprile 1915 o dal primo incanto dell'otto maggio 1915. Questi termini non sono interrotti se non nei casi tassativamente previsti dalla legge (art. 107 e 109 LEF; JAEGER, osserv. 6 all'art. 116) o per ordine del giudice (art. 85), e non sono sospesi se non per decisione dell'auto-

rità di Vigilanza (art. 36). E, parimenti, non regge l'invocare la riserva dei diritti dei creditori stipulati nella dichiarazione 2 giugno : per quanto essa poteva concernere il corso dei termini di realizzazione era affatto superflua ed inefficace, attesoche quei termini sono fatali, regolati dalle legge e sottratti alla disposizione delle parti.

3. — Essendo così dimostrato che la domanda di realizzazione 3 luglio 1915 era tardiva riguardo ai mobili pignorati il 22 maggio 1914, dal disposto dell'art. 121 risulta senz'altro che le esecuzioni del gruppo 37 sono perente per quanto esse concernono quei mobili. Non così per rapporto agli immobili, poichè il termine per domandarne la realizzazione, che è di due anni (art. 116 LEF), non era ancora spirato quando fu introdotta la seconda domanda di realizzazione 3 luglio 1915.

p r o n u n c i a :

Il ricorso è ammesso nel senso che le esecuzioni costituenti il gruppo 37 sono dichiarate perente per quanto concerne i beni mobili pignorati in loro favore il 22 maggio 1914.

11. Arrêt du 25 février 1916

dans la cause **Basler Möbelfabrik A.-G.**

Ord. faillites art. 53 al. 2 — Portée de cette disposition légale.

A. — La Basler Möbelfabrik A.-G. à Bâle a obtenu par décision du 17 novembre 1915 de l'administration de la faillite du sieur J. E. Ellès, Hôtel Edouard VII à Genève, la sortie des objets inventoriés dans l'actif de la masse sous n° 121 à 129. En portant le 4 janvier 1916 cette décision à sa connaissance, l'office des faillites lui a annoncé également que la Société des immeubles Zuberbühler et C^{ie}, à Genève, revendiquait, comme bailleur des lieux

loués au failli, un droit de rétention sur les dits objets. La Basler Möbelfabrik ayant ensuite demandé d'être mise en possession des meubles dont la sortie lui avait été accordée, l'office s'y est refusé en invoquant l'art. 53 de l'ordonnance sur l'administration des faillites d'après lequel, lorsque l'administration a admis une revendication de propriété, les litiges pouvant s'élever entre le revendiquant et un créancier gagiste sont liquidés en dehors de la faillite.

La Basler Möbelfabrik a alors porté plainte à l'autorité cantonale de surveillance et a conclu à ce que l'office des faillites reçoive pour instruction de procéder immédiatement à la remise des objets réclamés. Par décision du 11 février 1916, l'autorité cantonale de surveillance a écarté la plainte en admettant le bien-fondé du point de vue de l'office.

B. — Par recours déposé le 22 février 1916, la Basler Möbelfabrik a recouru au Tribunal fédéral contre cette décision en reprenant les conclusions développées par elle devant l'autorité cantonale.

Statuant sur ces faits et considérant

e n d r o i t :

On doit tout d'abord admettre, bien que le dossier ne précise pas ce point, que les meubles dont la sortie a été accordée à la recourante garnissaient les locaux loués par le failli de Zuberbühler et C^{ie}. Comme la masse les occupe encore, les bailleurs peuvent donc se prévaloir, même vis-à-vis des tiers, du droit de rétention établi à l'art. 272 CO et exiger qu'ils restent garnis de meubles en suffisance pour la garantie du loyer dû. Au surplus, la défense qu'ils ont notifiée à l'administration de la masse montre clairement qu'ils entendent se prévaloir de ce droit et s'opposer à la sortie des meubles revendiqués par la Basler Möbelfabrik, parce qu'elle aurait pour conséquence la perte de leur droit de rétention. L'administration de la Masse ne